



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n

Il Giudice designato con provvedimento del Presidente di Sezione del 18.5.2021;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'8.7.2021;

letto il piano del consumatore proposto l'8.5.2021 da

letta la allegata relazione del Gestore della Crisi, rag. Vincenzo Sassi (professionista nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

considerato, in particolare, che, in base alla relazione del rag. Vincenzo Sassi,

- attualmente disoccupati, percependo unicamente il reddito di cittadinanza di euro 830,00 mensili, somma necessaria per coprire le spese per mantenere la famiglia di 4 persone, di cui due minori-
propongono:

di pagare, in 41 rate mensili, i debiti meglio indicati nella detta relazione (i creditori privilegiati nella misura del 100% e i creditori chirografari nella misura del 13%, a partire dal 31.12.2022, oltre che i costi della procedura, di Cap ed Iva, con decorrenza e modalità meglio spiegate a pagina 24 della detta relazione), mediante l'apporto di "finanza esterna", rappresentata dall'importo complessivo di euro 250,00 mensili corrisposto (euro 125,00 per ciascuno) dai genitori

rilevato:

che nessun creditore si è opposto alla omologazione del piano, come proposto

OSSERVA:

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi, almeno in base a ciò che risulta dalla relazione del rag. Sassi e dalla documentazione in atti, di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale

o professionale (cfr. su tale concetto Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da ammissibile dal punto di vista soggettivo.

E' inoltre ammissibile il piano del consumatore proposto anche se si basa esclusivamente sulla c.d. finanza esterna, come ritenuto in modo condivisibile in giurisprudenza (cfr. Trib. Rimini, 8.12.2020, in www.ilcaso.it);

Quanto alla durata del piano (41 mesi dal 31.12.2022), va detto quanto segue.

A fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544).

Nel caso di specie il piano deve ritenersi comunque ammissibile, anche dal punto di vista della durata, attesa la breve durata dello stesso (inferiore a 5 anni) e il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza, posto che, come si desume dalla relazione del rag. Sassi, lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti e alle esigenze dei familiari, tenuto conto che il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potersi adempiere.

Non avendo nessun creditore contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non va compiuta tale valutazione, ai sensi dell'art. 12-bis, co.IV, l.3/2012.

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *"Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano"*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

1. Omologa il piano del consumatore proposto l'8.5.2021 da MARIA;
2. dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, rag. Vincenzo Sassi, a tutti i creditori;
3. letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, rag. Vincenzo Sassi;
4. affida al Gestore della crisi, rag. Vincenzo Sassi, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai proponenti (con obbligo di rendicontazione annuale).
5. Mandà alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, rag. Sassi.
Trani, 21.7.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini